


CAPITOLATO TECNICO – AMMINISTRATIVO
per l’affidamento della fornitura
di Dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli addetti
all’assistenza antincendio su elisuperficie

Sommario

ART. 1 Oggetto	3
ART. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	3
ART. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore	4
ART. 4 – Termini e modalità di consegna della fornitura	4
ART. 5 – Sostituzioni per indisponibilità o migliorie	5
ART. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
ART. 7 – Contratto e spese contrattuali	6
ART. 8 – Durata del contratto	6
ART. 9 – Importo del contratto	6
ART. 10 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto.....	7
ART. 11 – Avvio dell’esecuzione del contratto	7
ART. 12 – Sospensione dell’esecuzione del contratto.....	7
ART. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
ART. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	7
ART. 15 – Controlli e verifiche	8
ART. 16 – Vicende soggettive dell’appaltatore	9
ART. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti.....	9
ART. 18 – Subappalto	9
ART. 19 – Tutela dei lavoratori	9



OHSAS 18001:2007

Azienda Provinciale  *per i Servizi Sanitari*
Provincia Autonoma di Trento

ART. 20 - Clausola sociale	9
ART. 21 – Sicurezza	10
ART. 22 – Garanzia definitiva	10
ART. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	10
ART. 24 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679	10
ART. 25 – Penali.....	11
ART. 26 – Risoluzione del contratto.....	12
ART. 27 – Recesso.....	12
ART. 28 – Definizione delle controversie	12
ART. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
ART. 30 – Obblighi in materia di legalità.....	13
ART. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	13
ART. 32 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento APSS.....	13
ART. 33 – Norma di chiusura	14



OHSAS 18001:2007

ART. 1 Oggetto

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di Dispositivi di protezione individuali (DPI) e servizi connessi, per addetti all'assistenza antincendio su elisuperficie, come previsti da D.M. 238/2007, tabella E.

ART. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le elisuperfici di Rovereto, Cles e Arco. Gli articoli e il fabbisogno sono riassunti nella tabella seguente:

	DPI - addetti elisuperficie	Rovereto quantitativi certi	Rovereto quantitativi opzionali	Cles quantitativi certi	Cles quantitativi opzionali	Arco quantitativi certi	Arco quantitativi opzionali
a	Giaccone ignifugo	9		2	1	1	2
b	Pantalone ignifugo	9		2	1		3
c	Bretelle compatibili con voce b	9		2	1		3
d	Guanti ignifughi	9			3		3
e	Elmetto con visiera termica	3			3	2	1
f	Tuta di avvicinamento al fuoco	1			1		1
g	Calzature	18			3		3
h	Sottocasco ignifugo		18				
i	Autorespiratore compreso di maschera a pieno facciale	3			3		3

	Descrizione	Quantitativi certi n.	Quantitativi opzionali n.
j	Servizio di manutenzione (semestrale) per singolo autorespiratore	8	9

Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie della fornitura che dovranno essere garantite sono dettagliate nell'allegato A – "Descrizione e caratteristiche tecniche dei DPI per addetti all'assistenza antincendio su elisuperficie".

All'appaltatore viene richiesta la manutenzione semestrale sugli autorespiratori (voce j), da effettuarsi ai sensi dell'art. 77, comma 4 DLgs 81/2008, ai fini di mantenerne l'efficienza ed assicurarne le condizioni d'igiene secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. Ulteriori informazioni tecniche sono indicate nell'allegato A di cui al paragrafo precedente.

I quantitativi, descritti in tabella come quantitativi certi, si riferiscono al fabbisogno stimato relativo al periodo contrattuale certo indicato all'art. 8 del presente capitolato (n. 4 anni). I quantitativi opzionali potranno essere richiesti all'interno del medesimo periodo oppure durante i 4 (quattro) anni di eventuale rinnovo contrattuale e/o nei 6 (sei) mesi di eventuale proroga tecnica.



OHSAS 18001:2007

I quantitativi potranno variare, in base alle reali esigenze, con oscillazioni nel limite del +/- 20% dell'importo contrattuale, senza che la ditta aggiudicatrice possa rivendicare il diritto a particolari compensi o a indennità di sorta.

Vetustà e scadenza dei prodotti

Tutti i dispositivi richiesti dovranno avere una data di produzione non superiore ai 6 (sei) mesi.

Al momento della consegna, il prodotto che prevede una data di scadenza (autorespiratore), dovrà possedere una validità residua (periodo di conservazione residuo) non inferiore ai 9/10 della sua validità complessiva, salvo particolari esigenze concordate con la stazione appaltante dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto.

ART. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

Formazione e assistenza

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione ed addestramento pratico del personale di APSS, derivante dall'obbligo normativo di cui all'art. 77, comma 4, lett. h) del D.Lgs. 81/2008, sul corretto utilizzo dei DPI di III categoria, compresi i dispositivi di arresto caduta, fornendo:

- istruzione iniziale per il corretto utilizzo dei prodotti;
- assistenza "on-line" e telefonica al personale addetto;

La formazione del personale - inteso sia come formazione iniziale che attività di supporto per tutta la durata della fornitura - dovrà essere svolto, da parte di tecnici messi a disposizione dalla Ditta, presso l'APSS e previo accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

ART. 4 – Termini e modalità di consegna della fornitura

Gli ordinativi verranno effettuati da APSS applicando i prezzi di aggiudicazione della gara.

La fornitura dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'ordinativo. Gli estremi degli ordini (numero e data) dovranno essere sempre riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture. La ditta aggiudicataria è vincolata all'evasione di ordini anche di entità minima a condizioni economiche invariate rispetto a quelle dell'offerta presentata, senza applicare alcun sovrapprezzo e senza imporre un importo d'ordine minimo.

Ad eccezione dell'autorespiratore, ogni prodotto fornito dovrà essere accompagnato dalle istruzioni di lavaggio.

Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco da ogni rischio e spesa (imballo e trasporto compresi), presso



OHSAS 18001:2007

il Magazzino indicato nell'ordine, durante i giorni feriali, escluso il sabato, ai recapiti e negli orari riportati sui singoli ordinativi trasmessi dagli uffici dell'APSS.

I magazzini presso cui consegnare gli articoli ordinati sono 3 (tre), collocati come di seguito indicato:

- Magazzino Rovereto – Corso Verona, 4
- Magazzino Cles – Viale Degasperi, 31
- Magazzino Arco – Via Capitelli, 48

La ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. La ditta si impegna ad adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato nell'offerta tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di imballaggio, trasporto e consegna dei prodotti, così come tutti gli oneri relativi ai servizi di manutenzione degli autorespiratori e di formazione ed addestramento del personale di APSS.

ART. 5 – Sostituzioni per indisponibilità o migliorie

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto, a seguito di ritiro dello stesso dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" all'APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'APSS procederà, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, il Servizio Acquisti e Gestione Contratti provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'APSS avrà facoltà di risolvere il contratto laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

Eventuali variazioni nelle caratteristiche del prodotto aggiudicato o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici, vanno previamente autorizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione del prodotto. E' vietata pertanto la sostituzione del prodotto non preventivamente autorizzato, che verrà di conseguenza reso al fornitore.

La ditta offerente dovrà allegare una dichiarazione di disponibilità a sostituire, alle medesime condizioni economiche, la fornitura aggiudicata con innovazioni aventi analoghe caratteristiche di utilizzo, successivamente disponibili sul mercato, sempre che queste siano adeguate alle esigenze dell'utilizzatore.



OHSAS 18001:2007

ART. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la LP 2/2016; il DLg. 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti n. 49/2018; il DLgs n. 81/2008 e le eventuali normative sulla sicurezza specifiche in materia; la LP 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; la LP 136/2010; il DLgs 159/2011; la L 190/2012; il regolamento europeo 2016/679/UE, il DLgs 196/2003, il DLgs 51/2018; le norme del codice civile, il D.M. 238/2007, tabella E.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

ART. 7 – Contratto e spese contrattuali

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a. il capitolato speciale tecnico-amministrativo e suoi allegati;
- b. la documentazione tecnica dell'appaltatore dalla quale derivano in capo all'appaltatore specifici obblighi contrattuali che integrano le previsioni di capitolato;
- c. L'offerta economica dell'appaltatore;
- c. altri eventuali allegati.

Il contratto sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria mediante scambio di corrispondenza commerciale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016.

È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Ai fini della stipula del contratto sarà richiesto all'Appaltatore di presentare la necessaria documentazione.

L'imposta di bollo, se dovuta, e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini del contratto, salvo diversa indicazione, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART. 8 – Durata del contratto

La fornitura ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data indicata in sede di stipula.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del DLgs 50/2016, APSS ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

APSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 (quattro) anni. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla APSS ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, al diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs n. 50/2016, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 9 – Importo del contratto

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante



OHSAS 18001:2007

dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte. I prezzi sono quelli risultanti dall'offerta economica dell'appaltatore e si intendono fissi per tutta la durata del contratto.

APSS ha la facoltà di modificare il contratto nei casi previsti dall'art. 27 della LP 2/2016; in particolare si riserva la possibilità di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART. 10 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è il Dirigente pro tempore del Servizio Prevenzione e Protezione.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo sarà comunicato tempestivamente all'appaltatore in seguito alla nomina dello stesso.

ART. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia l' APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

ART. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

ART. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della LP 2/2016.

ART. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.

In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.

Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta.

Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DLgs, come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.



OHSAS 18001:2007

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.

Si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data dell'ordine di APSS e il relativo CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato nell'apposito articolo del presente Capitolato.

In caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 15 – Controlli e verifiche

L'APSS si riserva di chiedere all'aggiudicatario una campionatura dei prodotti offerti corredati da relative schede tecniche e certificati al fine di effettuare una verifica di conformità dei prodotti rispetto alle caratteristiche indicate nell'allegato A del presente capitolato. Tale verifica verrà effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione di APSS.

L'APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata e sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà con *"riserva di successivo controllo"*. Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti e alle finalità del presente capitolato, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 (quarantotto) ore dalla contestazione.

L'APSS evidenzia le eventuali *"non conformità"* riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'APSS procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario, APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti e alle normative vigenti, tale da legittimare la svalutazione, APSS ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.



OHSAS 18001:2007

L'APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura prestata, la corrispondenza della stessa alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede di redazione del contratto.

L'amministrazione si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

ART. 18 – Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 20 - Clausola sociale

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del



OHSAS 18001:2007

contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'Amministrazione aggiudicatrice. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

ART. 21 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008 e s.m.. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Trattandosi di mera fornitura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 26 comma 3 bis del DLgs 81/2008, nel quale viene sancito che l'obbligo di cooperazione e coordinamento previsto congiuntamente alla redazione del DUVRI *"non si applica [...] ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato [...] o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati [...], o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto"*.

ART. 22 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, della LP 2/2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro.

ART. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa indicazione.

ART. 24 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati da APSS esclusivamente per le specifiche finalità del trattamento inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e, in particolare, per espletare in modalità telematica procedure di gara per servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: DLgs 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici; LL.PP. n. 2/2016, n. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione, L.P. n. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione; DPR n. 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti pubblici: il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico è quindi obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, nonché - in caso di aggiudicazione - ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).



OHSAS 18001:2007

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra. In particolare, informiamo che i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara,
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa che disciplina l'accesso agli atti,
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti alla procedura,

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati nel presente paragrafo.

I dati personali potranno inoltre essere diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, con particolare riferimento al DLgs n. 50/2016, al DLgs n. 33/2013, alla L.P. n. 4/2014 ed alla L.P. n. 2/2016.

I dati potranno infine essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio dei Revisori, sempre per l'adempimento degli obblighi di legge indicati nella normativa sovra citata ai quali è soggetto il Titolare.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile e liberamente accessibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, è il Rup.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

ART. 25 – Penali

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni è applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva se richiesta.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



OHSAS 18001:2007

ART. 26 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Penali" del presente capitolato;
- g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ART. 27 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

ART. 28 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la APSS e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.



OHSAS 18001:2007

ART. 30 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

ART. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 32 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento APSS

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, le Imprese si impegnano a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegnano al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento dell'Amministrazione contraente, documenti disponibili e liberamente consultabili sul sito istituzionale della stessa. Gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dell'Amministrazione si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese.

Le Imprese dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell'Amministrazione, che abbiano esercitato nei tre anni precedenti la cessazione poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.) relativamente all'oggetto del contratto per il nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese - ciascuna Amministrazione trasmetterà



OHSAS 18001:2007

loro copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. Le Imprese si impegnano a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 33 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



OHSAS 18001:2007